COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

71.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 1107

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

BERAGNOLI ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Modificata dal Senato*) (1607-*B*) 1107

PRESIDENTE 1107, 1109, 1110, 1111, 1112, 1115, 1116, 1117

ALESSI 1111, 1112, 1113, 1114

AMADEI LEONETTO 1115

BERAGNOLI 1112

CACCIATORE . 1108, 1109, 1111, 1112, 1114, 1117

CASTELLI . . 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1116

CAVALIERE 1110

COCCO MARIA 1108

GUIDI . . . 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1116

MUSOTTO 1114

PADULA 1115

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1108, 1111, 1112, 1113, 1116

REGGIANI 1111, 1112, 1113, 1116

TAGLIARINI, *Relatore* 1108, 1116

TURNATURI 1111, 1112

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1117

La seduta comincia alle 10,10.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna l'onorevole Marchetti è sostituito dall'onorevole Turnaturi.

Seguito della discussione della proposta di legge Beragnoli ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 *(Modificata dal Senato)* (1607-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Beragnoli ed

altri: « Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 », che fu approvata dalla nostra Commissione il 24 giugno 1970 e modificata dal Senato nella seduta del 30 marzo scorso.

Come i colleghi ricorderanno, la discussione sulle linee generali iniziò il 6 maggio di quest'anno, dopo la relazione dell'onorevole Tagliarini.

Poiché nessun altro chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale, i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste, per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il titolo del testo approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale ».

Il Senato ha così modificato l'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale e degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste, per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e di pubblicazioni non periodiche.

Di conseguenza, anche il titolo è stato modificato come segue:

« Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

Gli onorevoli Riz, Castelli, Reggiani, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta e Cocco Maria hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « e degli articoli 14 e 15 » *con le parole*: « e dell'articolo 15 ».

CASTELLI. L'emendamento presentato da me e da altri colleghi, già annunciato nel corso della discussione sulle linee generali, ha lo scopo di escludere dall'ambito di questa normativa la vendita di stampa ai ragazzi.

Riteniamo giusto mandare esenti da responsabilità penale, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale, i rivenditori di giornali in quanto non è possibile esigere da loro valutazioni che richiedono talvolta conoscenze approfondite; non possiamo però esimerli dal valutare se sia lecito o no fornire all'infanzia o all'adolescenza pubblicazioni che possano offendere il sentimento morale o possano costituire incitamento alla violenza.

GUIDI. Vorrei dichiarare che il gruppo comunista è favorevole al mantenimento del testo del Senato.

CACCIATORE. Anche il gruppo del PSIUP è favorevole al testo del Senato.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento degli onorevoli Castelli ed altri, desidera però sapere che cosa si intende per stampa destinata ai fanciulli o agli adolescenti.

COCCO MARIA. Si intende tutta la stampa che viene venduta ai ragazzi. Vale a dire che certe pubblicazioni non debbono essere vendute all'infanzia o all'adolescenza.

TAGLIARINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Castelli ed altri. Vorrei aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Maria Cocco circa l'interpretazione della dizione « stampa per ragazzi », che il significato dell'articolo 14 della legge n. 47 del 1948 è chiarissimo. Questo articolo, infatti, recita: « Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli e agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi

proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Castelli, Vassalli e Reggiani hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « rivenduto, detenuto ed esposto » *con le seguenti*: « rivenduto o detenuto ».

GUIDI. Desidero avanzare una questione pregiudiziale: poiché la parte del primo comma che si vuole emendare non è stata modificata dal Senato, ritengo che l'emendamento presentato sia proceduralmente improponibile. Non possiamo cioè rivedere una normativa già approvata dalla nostra Commissione e mantenuta identica dal Senato.

CACCIATORE. Mi associo alla pregiudiziale avanzata dall'onorevole Guidi: anch'io ritengo che non si possa ritornare su quanto è già stato approvato in questa Commissione.

In questo caso non si è modificato nulla; infatti noi avevamo a suo tempo approvato la seguente formulazione: « rivenduto, detenuto ed esposto », che è stata lasciata inalterata dal Senato. Di conseguenza, l'emendamento in questione deve considerarsi, a termini di Regolamento, assolutamente improponibile. Confidiamo che il Presidente voglia tener conto delle nostre osservazioni.

CASTELLI. Il problema sollevato dagli onorevoli Guidi e Cacciatore è stato già preso in considerazione da parte dei presentatori dell'emendamento (che, tra l'altro, erroneamente reca il mio nome al primo posto in quanto io ho semplicemente aderito ad una iniziativa dell'onorevole Vassalli il quale, non potendo presenziare alla seduta odierna, mi ha pregato di illustrare l'emendamento). È sembrato però che l'obiezione di natura regolamentare non sia fondata, in quanto il Senato ha ampliato la normativa da noi elaborata, così da giustificare, a seguito di tale estensione, proposte di modifica. In particolare, la volontà della Commissione si era formata in relazione a quelle fattispecie (concernenti la vendita, detenzione od esposizione di pubblicazioni) che potevano integrare una violazione degli articoli 528 e 725 del codice penale. Il Senato ha esteso l'esenzione di responsabilità, da noi prevista anche alle fattispecie integranti una violazione delle norme di cui agli articoli 14 e 15 della legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47); tale estensione verrebbe, parzialmente, accettata da questa Commissione anche se venisse approvato l'emendamento che sopprime il riferimento all'articolo 14 della menzionata legge, facendo salvo il richiamo all'articolo 15. È evidente, di conseguenza, che si viene a configurare una ipotesi radicalmente nuova, sulla quale la Camera non si era affatto espressa, cioè quella della previsione, anche in rapporto alla disposizione di cui all'articolo 15, dell'esenzione da responsabilità penali derivanti dall'esposizione di determinate pubblicazioni.

È evidente che, se venisse ripristinato il testo originario della proposta di legge Beragnoli, con il riferimento alle sole disposizioni di cui agli articoli 528 e 725 del codice penale, l'eccezione sollevata dai colleghi Guidi e Cacciatore sarebbe fondata; poiché, tuttavia, intendiamo recepire, sia pure parzialmente, la modifica introdotta dal Senato, che prevede l'ampliamento della sfera di non punibilità anche in relazione a quelle pubblicazioni che urtano contro diverse disposizioni di legge, è ovvio che l'obiezione dei colleghi perde il suo valore, in quanto sulla nuova ipotesi non vi è stata alcuna pronuncia da parte della nostra Commissione.

GUIDI. Nessuno sforzo dialettico può riuscire ad offuscare la realtà delle cose. Questa Commissione ebbe ad approvare, a suo tempo, un testo che sanciva la non punibilità dei titolari di rivendite per la detenzione, la vendita ed anche l'esposizione di pubblicazioni ritenute oscene. Tale principio fu approvato attraverso una serie di votazioni sui vari emendamenti proposti e sul complesso del provvedimento. L'affermazione che oggi viene avanzata da taluni colleghi, secondo i quali il Senato non si è pronunciato in modo conforme su questo punto, non risponde a verità. In realtà, il Senato ha confermato il nostro testo (ivi compreso il riferimento all'esposizione) per quanto attiene alle pubblicazioni oscene, ed ha aggiunto un ulteriore riferimento alle pubblicazioni destinate agli adolescenti ed a quelle raccapriccianti.

Non vi è dubbio, allora, che sul punto in questione si è formata, nei due rami del Parlamento, una volontà coincidente, che preclude ogni possibilità di riesame in questa sede La nostra pronuncia, in sostanza è stata accolta, con l'adozione di una formulazione soltanto leggermente ampliata (il che non vuol dire snaturata). Ora, poiché la ragione che

sta a fondamento della limitazione alla proponibilità di emendamenti in seconda lettura deve ricercarsi proprio nell'opportunità di non consentire il capovolgimento di princìpi già approvati da entrambi i rami del Parlamento, risulta evidente che l'emendamento in discussione deve considerarsi improponibile. Noi insistiamo sulla nostra posizione, facendo presente che una dichiarazione di ammissibilità dell'emendamento in questione potrebbe costituire un gravissimo precedente.

PRESIDENTE. Si tratta di una questione delicata, per cui se permanessero contrasti al riguardo sarei orientato nel senso di deferire la questione alla Presidenza della Camera.

GUIDI. Debbo dire che l'atteggiamento di taluni colleghi è estremamente sorprendente. Sembrava, infatti, che vi fosse una certa disposizione favorevole nei confronti di questa proposta di legge. Adesso, invece, ci troviamo di fronte ad uno dei quegli artifici, ingegnosi, ma assolutamente non convincenti, che mascherano la volontà di rimettere in discussione il testo di un provvedimento già approvato. Noi chiediamo, pertanto, che il Presidente si pronunci chiaramente su questo problema.

PRESIDENTE. Prima di pronunciarmi sulla questione dell'ammissibilità, vorrei far presente agli onorevoli Guidi e Cacciatore che nell'ipotesi in cui io mi esprimessi in senso contrario alla proponibilità dell'emendamento, verrebbe chiesta dai presentatori dello stesso la remissione in Assemblea della proposta di legge. Per evitare, nei limiti del possibile, questa eventualità, sarei orientato ad avvalermi della disposizione di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regolamento, in base alla quale « se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il Presidente della Commissione è tenuto ad informare il Presidente della Camera al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni ».

GUIDI. Vorrei osservare che, a mio giudizio, spetta anche a lei, signor Presidente, pronunciarsi con chiarezza sulla non proponibilità di emendamenti che tendono a rimettere in discussione disposizioni concordemente adottate da entrambi i rami del Parlamento.

CASTELLI. In questo caso, Camera e Senato non si sono espressi concordemente.

GUIDI. Non è esatto quello che ella dice, onorevole Castelli, perché si può senz'altro ritenere che nel più sia contenuto anche il meno. Il Senato, in definitiva, ha voluto affermare che l'esposizione di pubblicazioni nelle edicole è consentita; d'altra parte, sarebbe veramente impossibile pensare ad una rivendita che non effettui una esposizione.

PRESIDENTE. Ripeto che, considerata la delicatezza della questione e considerata altresì la possibilità di una richiesta di rimessione all'Assemblea, riterrei necessario deferire la questione al Presidente della Camera, a norma dell'articolo 41, secondo comma, del Regolamento.

GUIDI. Qui risulta chiarissimamente la volontà di non varare il provvedimento.

CASTELLI. È evidente che se il Senato ha esteso senza limiti la normativa abbiamo il diritto di chiedere la rigorosa applicazione della norma regolamentare, che ci consente di introdurre nuovi, diversi limiti.

GUIDI. Il Senato, come anche la nostra Commissione a suo tempo, ha voluto stabilire che chiunque abbia rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni oscene non è punibile ai sensi dei citati articoli del codice penale e della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Come possiamo noi rivedere la nostra decisione se al Senato è stata confermata ?

CAVALIERE. Debbo innanzitutto dire, rispondendo all'affermazione dell'onorevole Guidi secondo la quale non ci sarebbe da parte nostra la volontà di arrivare rapidamente all'approvazione della proposta di legge, che il Senato ha apportato delle modifiche che non sono di poco conto, in quanto è stata estesa in maniera abbastanza ampia l'applicazione della norma varata dalla nostra Commissione.

Il testo della proposta di legge inizialmente trasmesso al Senato faceva espresso riferimento soltanto agli articoli 528 e 725 del codice penale ed escludeva la punibilità anche per la esposizione di pubblicazioni oscene. L'introduzione da parte del Senato di altri due casi (che mi auguro divengano un caso solo con l'approvazione dell'emendamento Rzi) non richiedeva necessariamente che fosse ripetuta la dizione « rivenduto, detenuto ed esposto », proprio per il fatto che erano state contemplate anche delle fattispecie diverse.

Quindi, a parte l'affermazione categorica secondo la quale staremmo calpestando il Regolamento, questo particolare ci consente di respingere l'insinuazione (mi sia consentito di definirla così) avanzata da coloro che sostengnono che noi veniamo meno agli impegni assunti e non abbiamo la volontà di pervenire all'approvazione del provvedimento.

La verità è che abbiamo il diritto (e soprattutto il dovere) di cercare di emendare il testo al nostro esame, nei punti in cui esso contiene disposizioni che sono state introdotte *ex novo* dal Senato, e che, a nostro giudizio, vanno modificate.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo, ovviamente, non ha titolo per pronunciarsi su una questione di natura procedurale; tuttavia desidera porre all'attenzione dei membri della Commisione un suo emendamento che, contemperando le opposte esigenze, potrebbe consentire di superare la questione stessa.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal Governo è del seguente tenore:

Aggiungere il seguente comma:

« La disposizione di cui al primo comma non si applica quando l'esposizione riguarda parti della pubblicazione palesemente oscene o raccapriccianti ».

CASTELLI. Preannuncio la mia adesione all'emendamento del Governo.

ALESSI. In definitiva, si vuole soltanto tutelare la moralità.

REGGIANI. Mi permetto di esprimere il mio dissenso. Noi ci troviamo di fronte ad una questione di ordine regolamentare, che ritengo sia pregiudiziale: se infatti venisse dichiarata la improponibilità dell'emendamento in esame, evidentemente il testo del provvedimento rimarrebbe, in questo punto, invariato; se invece venisse accolta la soluzione opposta, allora potrebbe riproporsi tutta la gamma di considerazioni che la situazione indubbiamente richiede.

Nessuno può dimenticare che ci troviamo di fronte ad un'ondata di pubblicazioni pornografiche, assolutamente intollerabile per chiunque, che dobbiamo proporci di arginare in qualche modo. È una questione di igiene mentale, prima ancora che morale, poiché nessuno può ammettere che siano impunemente esposte nelle rivendite pubblicazioni (come quella recentemente apparsa e che ha dato luogo alle note vicende giudiziarie) che rappresentano veri e propri esempi di patologia sessuale.

Di fronte ad una situazione di questo genere, bisogna avere la chiara percezione dei risultati che si vogliono raggiungere. Ed allora io dico chiaramente che dissento dallo emendamento del Governo, il quale, in linea teorica, appare appropriato e idoneo a garantire il perseguimento degli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere, ma in concreto non serve allo scopo, in quanto rischia di dare origine ad una casistica estremamente vasta, a diversità di interpretazioni e, in definitiva, consente una facile elusione del divieto.

TURNATURI. Cosa fa il Ministero di grazia e giustizia per porre riparo ad una situazione di questo genere ?

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per grazia e giustizia.* Onorevole Turnaturi, la sua osservazione non è pertinente. Il Ministero non ha il potere di intervenire in questa materia.

TURNATURI. La procura della Repubblica, però, ha il dovere di intervenire.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Cosa c'entra il Ministero, allora ?

PRESIDENTE. Ancora una volta faccio presente che se fosse mantenuta l'eccezione di improponibilità sollevata dagli onorevoli Cacciatore e Guidi dovrei deferire la questione al Presidente della Camera. Chiedo pertanto agli onorevoli Guidi e Cacciatore se intendano formalizzare il rilievo da loro sollevato, ovvero se non insistano aderendo allo emendamento governativo tendente a inserire un comma del seguente tenore:

« La disposizione di cui al primo comma non si applica quando l'esposizione riguarda parti della pubblicazione palesemente oscene o raccapriccianti ».

CACCIATORE. Sarei disposto a ritirare l'eccezione solo qualora gli esponenti del gruppo della democrazia cristiana dichiarino di aderire all'emendamento del Governo e ritirino il proprio.

CASTELLI. Di fronte alle richieste dello onorevole Cacciatore, dichiaro a nome del

mio gruppo di ritirare l'emendamento Castelli-Vassalli-Reggiani, aderendo a quello del Governo.

GUIDI. Ritiriamo la pregiudiziale.

REGGIANI. Mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Guidi.

CACCIATORE. Anche il mio gruppo si associa.

TURNATURI. Sono contrario all'emendamento del Governo, e mi asterrò dal votare l'intero provvedimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Castelli, Reggiani, Lospinoso Severini, Maria Eletta Martini e Maria Cocco hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

CASTELLI. L'emendamento da noi presentato - che usando il consueto linguaggio parlamentare potrebbe essere definito un emendamento che si illustra da sé - tende ad eliminare un comma aggiunto dal Senato che porterebbe all'esclusione dalla responsabilità dei librai, oltre che degli edicolanti.

A noi sembra che per tale categoria non ricorrano le scusanti - minore capacità soggettiva di operare una valutazione, grande numero di pubblicazioni da esaminare ogni mattina, impossibilità di controllo anche a causa di obblighi contrattuali di vendita - che possono essere invocate per gli edicolanti, sia per la maggiore cultura dei librai, che per la migliore organizzazione di vendita e di consulenza.

GUIDI. Siamo contrari a questo emendamento per le ragioni già espresse nel corso della discussione sulle linee generali.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è contrario alla soppressione del secondo comma in quanto, come ha già avuto occasione di dire sia alla Camera che al Senato, una discriminazione nei confronti dei librai, che ricevono in sostanza le stesse pubblicazioni degli edicolanti, sarebbe incostituzionale.

CASTELLI. Ma la nostra impostazione è un'altra !

ALESSI. La motivazione dell'emendamento soppressivo del secondo comma è stata chiarita dal collega Castelli. Si intende, cioè, effettuare una discriminazione tra la situazione particolare del titolare di un'edicola, il quale si serve spesso di modesti commessi, e non è in grado, anche per il suo livello di cultura, di valutare le pubblicazioni che gli vengono distribuite, e la situazione, ben diversa, del titolare di una libreria.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ma neppure i titolari delle librerie sono tenuti ad effettuare una valutazione delle opere che detengono !

ALESSI. Non è valida, quindi, l'obiezione che si basa sulla possibilità di vendita di identiche pubblicazioni, sia nell'edicola che nella libreria. In realtà, la situazione del titolare della libreria è ben diversa, soprattutto per quanto attiene al grado di istruzione, da quella dell'edicolante, e ciò non può non riflettersi sul regime della responsabilità penale.

BERAGNOLI. Nessuna legge dello Stato attribuisce ai rivenditori di libri o di giornali poteri di censura !

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Io ribadisco che è inammissibile che la detenzione o la vendita della stessa pubblicazione possa costituire reato, se effettuata in una libreria, mentre debba essere considerata in modo diverso se effettuata in una edicola.

CASTELLI. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo di indicarci quali norme del vigente ordinamento costituzionale impediscano di configurare in modo diverso, anche sotto il profilo penale, un medesimo comportamento, in rapporto a differenti situazioni soggettive del suo autore. La Corte costituzionale, nelle sue deliberazioni, ha ripetutamente affermato che una diversità di trattamento, anche penale, è ammissibile ogni qual volta esistano differenziazioni non solo oggettive, ma anche di carattere soggettivo.

La diversità di trattamento basata sull'elemento soggettivo può essere razionale, oppure irrazionale. Nel secondo caso si va incontro ad una censura di incostituzionalità; ma se è possibile definire, in termini giuridici, una razionale discriminazione delle situazioni soggettive, non vi è più motivo per avanzare obiezioni di ordine costituzionale.

REGGIANI. Lo spirito dell'emendamento al quale ho ritenuto di aderire si evidenzia

nel confronto con gli obiettivi che il provvedimento si propone.

È da ritenere, in sostanza, che l'esposizione e la vendita di materiale osceno costituisce pur sempre un reato. Tuttavia, la situazione di fronte alla quale ci siamo venuti a trovare, e in relazione alla quale si è ribellato il senso di giustizia della maggioranza dei cittadini, riguarda direttamente la particolare condizione in cui debbono operare i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste. Questi soggetti, per il tipo di servizio che svolgono e per il loro livello di preparazione culturale, sono posti di fronte ad un compito insostenibile allorquando sono costituiti come potenziali responsabili di ogni possibile omissione nell'esame e nella ricerca di eventuali pubblicazioni oscene. Tra l'altro, non bisogna dimenticare che un simile lavoro di cernita dovrebbe essere compiuto, con ristrettissimi margini di tempo, nelle prime ore del mattino, allorché le rivendite vengono rifornite da parte dei distributori, e senza l'ausilio di personale che possa compiere uno spoglio, sia pure elementare, del materiale ricevuto.

In sostanza, quindi, si pone la necessità di sottrarre determinati soggetti ad una responsabilità che nei loro confronti si configurerebbe in termini oggettivi: ove, infatti, si pretendesse che il rivenditore di giornali fosse sottoposto alla regola generale stabilita dalle norme del codice penale, si porrebbe questo individuo nella condizione di dover soccombere, non avendo la possibilità di apprestare le necessarie cautele.

ALESSI. Stiamo discutendo un provvedimento di carattere eccezionale.

REGGIANI. Di fronte ad una situazione di questo genere, abbiamo ritenuto di adottare alcune misure atte ad escludere la punibilità dei titolari di rivendite di giornali, nelle fattispecie prospettate.

La conferma nella validità di tale impostazione è data dal principio che ispira l'emendamento aggiuntivo del Governo, che prevede la punibilità del rivenditore che esponga, nella sua edicola, pubblicazioni palesemente oscene o raccapriccianti. Ciò significa che quando il meccanismo di cautela preventiva è in grado di mettersi in moto immediatamente, a causa del carattere palese della oscenità, anche il rivenditore di giornali deve rispondere del suo operato.

Ora, poiché il libraio, diversamente dall'edicolante, ha a sua disposizione congrui margini di tempo, mezzi adeguati e personale, ed è in genere in possesso di una preparazione culturale sufficiente, può senz'altro effettuare quel lavoro di verifica che è richiesto dalla norma generale; non c'è motivo, quindi, di estendere anche a questo soggetto la deroga stabilita per il titolare di rivendite di giornali.

Non si pongono, pertanto, problemi di illegittimità costituzionale in seguito alla soppressione del secondo comma del testo approvato dal Senato. Si deve considerare, infatti, che la disposizione di cui al primo comma, che manda esenti da responsabilità i rivenditori di giornali, non è altro che la traduzione in termini giuridici di uno stato di necessità. Si dà per scontato, in altri termini, che il rivenditore di giornali non sia in grado di compiere una verifica anticipata, ed in questo modo si pone termine ad una casistica assai estesa e persecutoria di processi, diretti ad accertare, caso per caso, se l'edicolante abbia avuto o meno la possibilità di accorgersi immediatamente del carattere osceno di determinate pubblicazioni.

L'emendamento in esame tende opportunamente ad escludere l'applicazione di queprincìpi nei confronti dei librai, i quali hanno a disposizione gli strumenti per adempiere a quel doveroso compito di controllo al quale sono tenuti.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La legge non impone simili adempimenti, onorevole Reggiani! Vorrei ricordarle che esiste una legge sulla stampa, alla quale dobbiamo fare riferimento.

GUIDI. Noi vorremmo ricondurre il discorso nell'ambito delle reali motivazioni che hanno reso possibile l'approvazione, in prima lettura, del presente provvedimento. Abbiamo infatti sentito parlare, nel corso di questa discussione, di condizioni soggettive di punibilità, diverse per quanto attiene agli esponenti delle due categorie in questione: si tratterebbe, come diceva qualche collega, di una specie di presunzione di assenza di dolo, nei confronti dell'edicolante, e di esistenza del dolo stesso nei confronti del titolare di libreria.

Debbo dire che non è stata questa l'impostazione dalla quale siamo partiti. Noi abbiamo preso le mosse, infatti, dalla considerazione della natura del rapporto, ed abbiamo affermato che la funzione di « distribuzione », che indubbiamente nasce in primo luogo dalla realtà più immediata e percepibile della

rivendita in edicola, obbliga il titolare a detenere e vendere determinate pubblicazioni, senza poter esercitare su di esse alcuna forma di controllo o di censura.

Si era partiti, quindi, dalla considerazione della natura del rapporto. E vorrei far rilevare, a conferma di quanto dico, che coloro che hanno seguìto sulla stampa le disavventure giudiziarie di alcuni rivenditori che sono stati tradotti in carcere, sanno che costoro, benché non assolti (dato che non esiste ancora la norma che consente al giudice di far questo), hanno avuto il beneficio della libertà provvisoria, sulla base della considerazione che il titolare di un'edicola non può esercitare, data la natura esecutiva del rapporto che lo lega ai distributori, un controllo sui contenuti delle pubblicazioni.

Se questo è vero, a me sembra che veramente abbia ragione il rappresentante del Governo nel respingere la proposta di assoggettare uno stesso rapporto a due trattamenti diversi. Io prego i colleghi di riflettere a fondo su questo punto, perché sarebbe veramente assurdo introdurre una specie di presunzione di assenza di dolo nei confronti di una categoria (quella degli edicolanti), quasi a dividere il mondo in due categorie: da un lato coloro che non sono capaci di dolo, dall'altra coloro che, viceversa, ne sono presuntivamente ritenuti capaci. Una configurazione di questo genere non sarebbe davvero ammissibile; e non a caso noi abbiamo parlato di non punibilità legata ad un tipo di rapporto che nasce dalla struttura stessa della distribuzione e dal suo funzionamento.

Noi teniamo a precisare questi concetti, anche per definire rigorosamente la nostra posizione. Vediamo, infatti, che di tanto in tanto si dà vita ad una specie di campagna tendente ad accreditare l'opinione in base alla quale coloro che sostengono questo provvedimento sono orientati nel senso di favorire la diffusione delle pubblicazioni pornografiche.

La verità è che, circoscrivendo l'area della punibilità, noi intendiamo sottolineare – lo diciamo con molta chiarezza – la responsabilità degli editori. Riteniamo che, dal contesto del provvedimento che stiamo esaminando, si possa facilmente ricavare un principio di questo genere. Il fatto di stabilire la non punibilità dei distributori, dei rivenditori di giornali e dei librai solleva e pone in primo piano la responsabilità degli editori, che noi non vogliamo assolutamente velare. Anzi, sia detto con estrema chiarezza, chi non deve essere colpito è proprio il rivenditore perché sappiamo tutti come vi sia una industria di vertice che, celandosi dietro la distribuzione, è la vera responsabile di questo stato di cose.

ALESSI. Non mi sembra che l'interpretazione dell'onorevole Guidi sia esatta. Risulta infatti dal testo della proposta di legge approvato dalla nostra Commissione che, in base a obiettive valutazioni di natura sociale, il rivenditore di giornali non dispone di una organizzazione tale da consentirgli un vaglio critico delle pubblicazioni che gli pervengono giornalmente.

Avevamo perciò circoscritto la non punibilità ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale a una cerchia limitata di persone non sindacabili nella sfera soggettiva. Ora, invece, si vuol fare il paragone tra questi e le organizzazioni librarie, che ben altra cosa sono nei confronti degli edicolanti; si vuole equipararli ignorando la differenza nel grado di cultura, e nella stessa preparazione professionale, senza ammettere che i titolari di librerie, sia per il diverso orario di vendita che per la diversa natura di attività, hanno ben altro peso nella responsabilità circa la distribuzione di pubblicazioni oscene o raccapriccianti.

CACCIATORE. La legge non ammette discriminazioni e ignoranza!

ALESSI. Appunto perché la legge non ammette ignoranza noi abbiamo formulato quell'articolo. Per questi motivi mi dichiaro favorevole all'emendamento soppressivo del secondo comma.

MUSOTTO. Se fino a pochi minuti fa avrei ritenuto che problemi di questo genere potevano anche porsi, adesso, dopo la presentazione dell'emendamento governativo, volto a stabilire che le disposizioni del primo comma non si applicano quando l'esposizione riguardi parti della pubblicazione palesemente oscene o raccapriccianti, direi che ogni questione abbia perso significato.

Come si possono differenziare tra di loro i distributori di pubblicazioni quando accade che nei piccoli centri i librai vengono a fruire di un'organizzazione molto più limitata di alcuni edicolanti di città? Perché si esclude a priori che gli edicolanti possano essere più colti dei librai?

Non mi sembra che argomentazioni di questo genere possano avere una validità tale da giustificare la soppressione del secondo comma, tanto più che l'emendamento del Go-

verno risolve la questione molto più semplicemente senza sovvertire un concetto di generale equiparazione tra le diverse figure di rivenditori di giornali e riviste.

PRESIDENTE. Mi sembra che il caso dei librai vada considerato con una certa attenzione. Non bisogna, infatti, mettere quasi sullo stesso piano pubblicazioni pornografiche ed opere culturalmente valide; pertanto, si dovrebbe fare attenzione a non creare norme che possano dare l'impressione che si vogliano in qualche modo colpire anche le opere d'arte.

PADULA. Vorrei tentare di sdrammatizzare, in qualche misura, il problema che stiamo esaminando e, nel contempo, approfittare dell'occasione che mi si offre per fissare nel verbale una determinata interpretazione. Ho avuto modo di constatare che, da parte di alcuni colleghi, si continua a porre la distinzione tra distributori e editori. Desidero far notare che il provvedimento in esame, già nel testo originariamente approvato da questa Commissione, sia pure in maniera un po' equivoca, a causa di una imprecisione nel titolo, ed inequivocabilmente nel testo adottato dal Senato, discrimina la situazione dei distributori da quella dei titolari di rivendite. Ciò vuol dire che il distributore (che spesso è colui che costringe l'edicolante ad esporre determinate pubblicazioni, con la minaccia di non fornirgli altri giornali o riviste) deve essere affiancato, sul piano della punibilità, all'editore. Le agenzie che distribuiscono pubblicazioni rimangono quindi soggette alla responsabilità penale, dalla quale invece si prevede siano esentati i rivenditori: questa intenzione, come ho detto, risulta chiaramente dalla soppressione della parola « distributori », operata dal Senato nel titolo della proposta di legge.

Rimane pertanto stabilito che la responsabilità penale conseguente alla violazione delle norme sulle pubblicazioni pornografiche va ascritta, in primo luogo, agli editori e, in secondo luogo, a coloro che, in questo settore, speculano in via subordinata, ma con un giro di affari ed un movimento commerciale di grande rilevanza.

È vero che i distributori chiedevano anche essi l'esenzione dalla responsabilità penale, ponendo a sostegno di tale richiesta l'impossibilità di prendere visione delle pubblicazioni contenute nei pacchi loro affidati: ma questa argomentazione rivela facilmente la sua fragilità quando si pensi che il grande distributore di giornali e riviste ha veramente la possibilità di conoscere quali sono le case editrici che provvedono alla pubblicazione di materiale osceno, e quali invece quelle che si guardano bene dall'inquinare il proprio nome con questo tipo di produzione.

Stabilito questo principio, cioè che la volontà del legislatore è orientata nel senso di punire non solo chi produce pubblicazioni immorali, ma anche chi si occupa della loro distribuzione (offrendo così una collaborazione organica alla commissione del reato), non vedo però come si possa discriminare sul piano soggettivo la posizione dell'edicolante da quella del libraio. D'altra parte, io ritengo che una impostazione di carattere generale che tendesse a stabilire una discriminazione tra il trattamento riservato al rivenditore e quello stabilito per il libraio avrebbe l'unico effetto di dirottare verso l'edicola l'intero commercio delle pubblicazioni pornografiche: si tratterebbe di un autentico infortunio legislativo, analogo a quello che si è verificato in Svezia, dove è stata proibita l'esposizione delle raffigurazioni oscene relative a rapporti eterosessuali, ma non di quelle relative a rapporti omosessuali, che sono perciò liberamente esponibili !

AMADEI LEONETTO. Non è esatto. In quel paese è vietata anche l'esposizione di immagini oscene relative a rapporti omosessuali.

PADULA. Comunque, a prescindere da ogni altra considerazione, l'effetto che conseguirebbe da una discriminazione della situazione dei librai rispetto a quella degli edicolanti non sarebbe positivo. Né può dirsi che la distinzione sia obiettivamente giustificata, giacché occorre tenere presente che colui che si reca dal libraio per richiedere un determinato tipo di pubblicazioni non è, normalmente, né il minorenne, né il passante distratto che viene suggestionato da immagini offerte alla sua vista, bensì una persona che sa dell'esistenza di un certo materiale, e lo richiede espressamente. Un tipo di commercio di questo genere, pertanto, non può essere valutato su un piano diverso da quello dello edicolante il quale, sotto il banco, detiene determinati giornali o riviste, che rivende a coloro che li richiedono.

Mi sembra quindi che, dopo aver introdotto nel provvedimento una modifica limitativa (e indubbiamente moralizzatrice, in quanto fa degli edicolanti una specie di collaboratori della giustizia, nell'individuare i casi di

palese oscenità), convenga non insistere ulteriormente nell'emendare il testo del Senato, anche per non incorrere nel rischio di prolungare eccessivamente l'*iter* della proposta di legge.

TAGLIARINI, *Relatore*. Al momento di svolgere la relazione, ebbi ad esprimermi in senso contrario al mantenimento del secondo comma del testo pervenuto dal Senato; credo di poter ribadire, al riguardo, anche se le opinioni in materia possono ovviamente essere diverse, il convincimento che la rivendita che si effettua nell'ambito della libreria abbia effettivamente dei caratteri differenziali rispetto a quella che ha luogo nell'edicola.

L'unico punto che potrebbe lasciare perplessi circa l'opportunità di stabilire un trattamento difforme per le due ipotesi è quello che riguarda non già l'esposizione (fattispecie in relazione alla quale è applicabile il principio costituzionale che ammette un trattamento diverso per situazioni diverse), bensì, come ha indicato il collega Padula nel suo intervento, la mera detenzione di materiale pornografico (parlando della detenzione, è implicito un riferimento ai cosiddetti « delitti di sospetto », nella configurazione dei quali non vi è che un rapporto di fatto tra la persona e certe pene). In definitiva, la situazione del rivenditore e quella del libraio sono analoghe, per quanto attiene al semplice fatto della detenzione.

Non ritengo di dovermi addentrare più oltre in disquisizioni che rischierebbero di farci perdere di vista la sostanza del problema. È intendimento comune quello di rendere possibile una sollecita conclusione dell'*iter* legislativo di questo provvedimento, il quale – indipendentemente dalla decisione che la Commissione riterrà di assumere in merito allo emendamento in esame – viene incontro, in misura notevole, alle esigenze della categoria che oggi si sente maggiormente colpita, cioè quella dei rivenditori. Aggiungo che è intendimento mio e dei colleghi del mio gruppo rivedere tutta la materia in altra sede: ricordo, infatti, che abbiamo già avanzato una serie di proposte di carattere penalistico in tema di detenzione ed uso di armi, stupefacenti, eccetera. A queste potrà essere collegata una proposta di legge organica che sia idonea a porre in rilievo quelle responsabilità che, nel settore oggi in esame, fanno capo agli editori e, soprattutto, agli importatori. È necessario, infatti, prima di ogni altra cosa, porre un freno a monte, cioè all'importazione di materiale di questo genere.

REGGIANI. La verità è che noi non siamo importatori, bensì esportatori di stampa pornografica !

GUIDI. Siamo anche importatori.

TAGLIARINI, *Relatore*. Bisogna ammettere che noi siamo anche – ed in gran parte – importatori di questo materiale; purtroppo, oggi si stanno sviluppando delle forme commerciali che aiutano gli importatori.

PRESIDENTE. Cerchiamo di non allargare troppo il discorso. Onorevole relatore, qual è dunque il suo parere in merito allo emendamento soppressivo ?

TAGLIARINI, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione del secondo comma, pur con le riserve che risultano chiare dal contesto delle argomentazioni esposte. Prego pertanto i presentatori di ritirare o di modificare tale emendamento.

CASTELLI. Ritiro l'emendamento soppressivo del secondo comma e propongo il seguente:

Al secondo comma, aggiungere le parole: « nel caso di semplice detenzione ».

TAGLIARINI, *Relatore*. Accetto questo emendamento, e ripeto che accetto l'emendamento Riz, Castelli, Reggiani ed altri nonché l'emendamento del Governo.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Riz, Castelli, Reggiani ed altri, accettato dal relatore e dal Governo, sostitutivo al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Castelli, accettato dal relatore e dal Governo, aggiuntivo al secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, aggiuntivo di un terzo comma.

(*È approvato*).

A seguito degli emendamenti testé approvati l'articolo unico resta così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale e dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste, per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e di pubblicazioni non periodiche, nel caso di semplice detenzione.

La disposizione di cui al primo comma non si applica quando l'esposizione riguarda parti della pubblicazione palesemente oscene o raccapriccianti.

Pongo pertanto in votazione il seguente titolo, modificato per evidenti ragioni di coordinamento:

« Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dall'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione finale a scrutinio segreto, della proposta di legge.

CACCIATORE. Preannuncio che il gruppo del PSIUP si asterrà dalla votazione finale della proposta di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Beragnoli ed altri: « Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dall'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 » (*Modificata dal Senato*) (1607-*B*):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

Hanno dichiarato di astenersi due deputati.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi, Amadei Leonetto, Benedetti, Bernardi, Bucalossi, Castelli, Cataldo, Cavaliere, Coccia, Cocco Maria, Di Benedetto, Gorreri, Guidi, La Loggia, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Musotto, Padula, Pellegrino, Re Giuseppina, Reggiani, Sabadini, Tagliarini, Zappa.

Si sono astenuti:

Cacciatore e Granzotto.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO